



CITTÀ DI GIOVINAZZO

Prot.n. 5022
Giovinazzo, li 22/03/2019

ORDINANZA n. 21 del 27 MAR. 2019

Oggetto: Ordinanza di rimozione dell'Occupazione Suolo Pubblico nella zona antistante Vico degli Apostoli civico 2 e temporanea sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'attività di somministrazione alimenti e bevande intestata a ALBANESE ANTONELLO ITALO titolare della impresa individuale denominata "IL PUGLIACCIO di ALBANESE ANTONELLO ITALO" con sede in Giovinazzo alla Via Vallone n. 8.

IL SINDACO

VISTI i verbali di contestazione del Comando di Polizia Locale allegati in copia alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale della stessa, di seguito richiamati ed elevati a carico di ALBANESE ANTONELLO ITALO nato a Terlizzi il 02/08/1977 e residente in Bitonto alla Via Ugo La Malfa n. 88 – C.F. LBNNNL77M02L109S, titolare della impresa individuale di somministrazione di alimenti e bevande denominata "IL PUGLIACCIO di ALBANESE ANTONELLO ITALO" – P.IVA:07727630720, esercitata presso il locale ubicato alla Via Vallone 8 in Giovinazzo:

- Il Verbale di contestazione n.235/2018 - registro cronologico n.793/2018- n. 2558/uian del 5 maggio 2018 ore 20:40 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in pari data alle ore 19:50 - trasmesso a mezzo Raccomandata A.R n. 76072724093-7 – ritualmente notificata a mani proprie in data 28/05/2018;
- Il Verbale di contestazione n.103/2018 - registro cronologico n.1367/2018- n. 4474/uian del 2 luglio 2018 ore 10:00 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 1° luglio 2018 alle ore 19:30 – notificato con consegna a mani proprie in data 05/07/2018;
- Il Verbale di contestazione n.341/2018 - registro cronologico n.2373/2018- n. 544/uian del 31 agosto 2018 ore 12:00 **per violazione alle norme del Codice della strada** (D.Lgs. del 30/04/1992 e smi, n.285) di cui all'art. 20 , commi 1 e 4, emersa a seguito sopralluogo effettuato in data 30 agosto 2018 alle ore 21:20 – notificato con consegna a mani proprie ;

PRESO ATTO che con i surrichiamati verbali di contestazione ,in applicazione dell'art. 210 e seguenti del Codice della strada sono state applicate le seguenti sanzioni accessorie:

- Verbale di contestazione n.235/2018 - registro cronologico n.793/2018 - n. 2558/uian del 5 maggio 2018 ore 20:40 "**Rimozione opere abusive**";

- Verbale di contestazione n.103/2018 - registro cronologico n.1367/2018 - n. 4474/uian del 2 luglio 2018 ore 10:00 "**Rimozione delle opere abusive entro 5(cinque) giorni**";;
- Verbale di contestazione n.341/2018 - registro cronologico n.2373/2018 - n. 544/uian del 31 agosto 2018 "**Ripristino dello stato dei luoghi**";

VISTO:

- la Legge 15 luglio 2009, n. 94 del recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 16, 17 e 18;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i " Nuovo Codice della Strada", ed in particolare l'art. 20, commi 1,3 e 4 ,nonché , il relativo Regolamento di attuazione;
- il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Suolo Pubblico o Privato gravato da servitù di Pubblico passaggio,mediante dehors e/o padiglioni per la somministrazione di alimenti e bevande", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 /2014, in particolare gli artt. 21 e 22;
- Il Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/02/1993, in particolare il 2° capoverso dell'art. 29;

CONSIDERATO che nel caso specifico ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 commi 16 e 18 della legge n. 94/2009 ed, in particolare, la disposizione che prevede nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada), può essere ordinato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni;

RITENUTO, pertanto, di **ordinare**, qualora non fosse già avvenuta, l'**immediata rimozione dell'occupazione abusiva** del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del trasgressore e, **trattandosi di occupazione ai fini di commercio** temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea dell'attività di somministrazione alimenti e bevande denominata "IL PUGLIACCIO DI ALBANESE ANTONELLO",esercitata presso il locale sito alla Vallone n. 8 da ALBANESE ANTONELLO ITALO nato a Terlizzi il 02/08/1977 e residente in Bitonto alla Via Ugo La Malfa n. 88 – C.F. LBNNNL77M02L109S, titolare della impresa individuale con C.F./P.IVA: 07727630720;

RICHIAMATI:

- il Codice della Strada,approvato con il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285,nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Legge 1° ottobre 2018, n. 117, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 2 e dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 20;
- il Codice Penale, in particolare l'art. 633;
- l'art. 3 commi 16, 17 e 18 della legge n° 94 del 2009;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento agli artt. 7-bis e 50 ;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 – Capo I "Le Sanzioni Amministrative"
- la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice di Commercio"(testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12) ;
- i Regolamenti Comunali;
- lo Statuto Comunale;

per tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni suesposte:

Al sig. ALBANESE ANTONELLO ITALO nato a Terlizzi il 02/08/1977 e residente in Bitonto alla Via Ugo La Malfa n. 88 – C.F. LBNNNL77M02L109S, titolare della impresa individuale di somministrazione di alimenti e bevande denominata “PUGLIACCIO DI ALBANESE ANTONELLO ITALO” – P.IVA:07727630720, esercitata presso il locale ubicato alla Via Vallone 8 in Giovinazzo:

1. qualora non fosse già avvenuta , **l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico a sua cura e spese e ripristino dello stato dei luoghi** , di cui ai verbali di contestazione surrichiamati, cui sono state applicate le sanzioni accessorie;
2. temporanea sospensione del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea **dell'attività di somministrazione alimenti e bevande** denominata “IL PUGLIACCIO DI ALBANESE ANTONELLO ITALO” esercitata in Giovinazzo presso il locale sito alla Via Vallone n. 8, disposto per il seguente periodo **dalle ore 00:01 del giorno 22 maggio e fino alle ore 00:00 del giorno 26 maggio e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese.**

PRECISA

Laddove il ripristino avvenga prima dei 5 (cinque) giorni, ovvero è già avvenuta, la chiusura non potrà comunque essere inferiore a giorni 5 (cinque).

AVVERTE

1. la presente ordinanza ha valore di diffida ai sensi dell'art. 21-ter, legge 241/1990 e smi, in relazione alla esecuzione coattiva in caso di inosservanza;
2. la inosservanza dell'ordine di chiusura della suddetta attività commerciale, implicherà l'irrogazione della sanzione amministrativa contemplata dall'art. 61, commi 3, 7 e 11, della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 “Codice di commercio” (Testo coordinato con le modifiche apportate con la legge regionale 9 aprile 2018, n. 12) e la chiusura coattiva dell'esercizio da parte del Comando di Polizia Locale espressamente delegata a tal fine;
3. la inosservanza dell'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione abusiva, qualora non fosse già avvenuta, comporta la rimozione coattiva della stessa , con addebito delle spese a carico del trasgressore e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del Decreto legislativo 267/2000;
4. il trasgressore che la inosservanza dell'ordine di chiusura e della rimozione comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria , per la valutazione dell'eventuale sussistenza del reato previsto dall'art. 650 del Codice Penale;

DATO ATTO che, per la particolare urgenza di procedere, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

STABILISCE

1. le misure previste nel presente provvedimento hanno efficacia dal momento della sua notifica alle parti interessate, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del provvedimento in essere;
2. dare mandato all'Ufficio Messaggi Notificatori di notificare la presente ordinanza:
 - Al signor ALBANESE ANTONELLO ITALO nato a Terlizzi il 02/08/1977 e residente in Bitonto alla Via Ugo La Malfa n. 88 - C.F. LBNNNL77M02L109S –, titolare della impresa individuale di somministrazione alimenti e bevande denominata il “PUGLIACCIO DI ALBANESE ANTONELLO ITALO” esercitata presso il locale sito alla Via Vallone n. 8;
 - Al Comando Compagnia Carabinieri di Molfetta;
 - Al Dirigente 3° Settore, ing. Cesare TREMATORE;
 - Al Dirigente del 2° Settore , dott. Angelo Domenico DECANDIA;
 - Al Comandante della Polizia Locale, dott. Filomeno CAMPOREALE, per quanto di competenza , con particolare riferimento agli accertamenti volti al ripristino dello stato dei luoghi e alla verifica della chiusura dell'attività a partire **dalle ore 00:01 del giorno 22**

maggio e fino alle ore 00:00 del giorno 26 maggio e comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese , comunicandone gli esiti al sottoscritto e al Dirigente del 3° Settore;

DISPONE

la presente ordinanza sia:

1. Pubblicata all'Albo pretorio e su "Amministrazione Trasparente";
2. Trasmessa, per debita conoscenza e per quanto di loro competenza, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della legge n. 94/2009 e s.m.i, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bitonto, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600;
3. Comunicata a S.E. il Prefetto di Bari;

AVVERTE

La violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- a. ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto di Bari. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione e/o pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio (DPR 24 novembre 1971, n. 1199) e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- b. ricorso alla competente sezione del Tribunale Amministrativo della regione Puglia entro 60(sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

**IL SINDACO
TOMMASO DEPALMA**

